



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. ARENA Nicolas Javier , cittadino italiano, volta ad richiedere il riconoscimento del titolo di studio professionale conseguito in Argentina, per l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti



di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, e lett. **b**) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

VISTE la Dichiarazioni di valore n. 190 in data 15.10.2021 e l'Addenda in data 14.01.2022 del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires sul titolo di studio denominato "Tecnico en Electronica" conseguito dal Sig. ARENA Nicolas Javier e rilasciato all'interessato in data 17.04.2019 dall'Instituto San Jose' – Ministerio de Educacion e Innovacion – Direccion General de Educacion de Gestion Privada – di Buenos Aires (Argentina), istituzione privata legalmente riconosciuta a livello scolastico secondario dell'ordinamento locale, in cui risulta che il titolo è stato conseguito al termine di un corso di studi della durata di 6 anni (dal 1996 al 2002), dopo complessivi 13 anni di scolarità, e che in base all'ordinamento locale è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Argentina;

VISTO il programma della formazione riferita al predetto corso di studi, con l'evidenza delle materie dedicate al settore elettrico ed elettronico;

VISTO che l'interessato ha documentato di aver maturato esperienza lavorativa in Italia dall'8 giugno 2006 al marzo 2012 e dal 16.06.2016 al 07.01.2019 in qualità di lavoratore subordinato con mansioni di elettricista presso imprese del settore abilitate all'installazione impianti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e lett. b) del D.M. 37/2008;

VISTO il principio di proporzionalità di cui all'art. 14, comma 5 della Direttiva 2005/36/CE che consente di verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse, che sono essenziali per l'esercizio della professione;

RITENUTO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di studio professionale per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D.M. 37/2008 senza necessità di misure compensative con l'applicazione del citato principio di proporzionalità di cui all'art. 14, co. 5 della Direttiva 2005/36/CE, valutando favorevolmente l'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratore subordinato con mansioni di elettricista presso imprese del settore;

VALUTATO, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di studio professionale per l'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del D.M. 37/2008 lett. b) subordinatamente al superamento di una misura compensativa;



CONSIDERATO che la misura compensativa, individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è necessaria in quanto la formazione riguarda *“materie sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia* (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.) cioè quelle *materie in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 177286 del 23 maggio 2022 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

RITENUTO di non poter valutare favorevolmente le considerazioni espresse dall'interessato con la nota prot. 187392 del 3 giugno 2022 per mancanza di documentazione volta a comprovare di avere maturato esperienza professionale in Italia anche nel settore di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del D.M. 37/2008;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato in data 12 novembre 2021 tramite bonifico della Banca Carige alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. ARENA Nicolas Javier, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 5 giugno 1983, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto il titolo di formazione, citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, lett. a) *impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti*



di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, senza necessità di misure compensative per le motivazioni citate in premessa.

2. Al Sig. ARENA Nicolas Javier, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 5 giugno 1983, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di formazione citato in preambolo, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, art 1, comma 2, lett. b) *impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere*, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 per le motivazioni esposte in premessa.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 1 settembre 2017 recante *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica"* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera B)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

LETTERA B) ELETTRONICA

Parte pratica

1. Montaggio e smontaggio di antenna tradizionale
2. Montaggio smontaggio di antenna per ricezione satellitare
3. Montaggio smontaggio di antenne speciali
4. Montaggio smontaggio di impianti di ripresa a circuito chiuso
5. Montaggio smontaggio di impianti anti-intrusione di tipo a fotocellula, a masse d'aria, a vibrazione
6. Elementi di domotica
 - a. Impianti bus KNX
 - i. Sensori, attuatori, BUS
 - b. Building automation

Parte teorica

7. Norma CEI 64-8
8. DM 22-01-2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi nel sistema del servizio di radiodiffusione
9. Guida CEI 100-7 "Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi"
10. Guida CEI 100-140 "Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva"
11. Guida CEI 306-2 "Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche"
12. Guida 306-10 "Sistemi di cablaggio strutturato"

La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie, Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Liguria, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Liguria.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.